

ALLEGATO I

1. Gli allegati I, II, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono così modificati:

(1) l'allegato I è così modificato:

(a) dopo la riga relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4309, è inserita la riga seguente relativa al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4910:

«09.4910	Cereali	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No»
----------	---------	--------------	----------------------	----	----	--	-----

(b) dopo la riga relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4330, è inserita la riga seguente relativa al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4915:

«09.4915	Zucchero	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No»
----------	----------	--------------	----------------------	----	----	--	-----

(c) dopo la riga relativa al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4456, sono inserite le righe seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4920 e 09.4925:

«09.4920	Carni bovine	Importazione	UE: esame simultaneo	Si	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760		Si
09.4925	Carni bovine	Importazione	UE: esame simultaneo	Si	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760		Si»

- (d) dopo la riga relativa al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4525, sono inserite le righe seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4930 e 09.4935:

«09.4930	Latte e prodotti lattiero-caseari	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4935	Latte e prodotti lattiero-caseari	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No»

- (e) dopo la riga relativa al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4282, sono inserite le righe seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4940 e 09.4945:

«09.4940	Carni suine	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4945	Carni suine	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No»

- (f) dopo la riga relativa al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4403, sono inserite le righe seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4950 e 09.4955:

«09.4950	Uova	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No
09.4955	Uova	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Si		No»

(g) dopo la riga relativa al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4422, sono inserite le righe seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4960, 09.4965, 09.4970 e 09.4975:

«09.4960	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	Sì	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760		Sì
09.4965	Carni di pollame	Importazione	UE: esame simultaneo	Sì	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760		Sì
09.4970	Alcole etilico	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Sì		No
09.4975	Alcole etilico	Importazione	UE: esame simultaneo	No	Sì		No»



<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	30 EUR per 1 000 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione "Mercosur" come paese di origine; la casella "sì" della suddetta sezione deve essere barrata. In alternativa, la sezione 8 reca l'indicazione del codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur e nella sezione 24 è indicata la voce "Origine: Mercosur". Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur. La sezione "Condizioni particolari/note particolari (testo libero)" reca l'indicazione "Origine Mercosur". In ogni caso i titoli sono validi per le importazioni da qualsiasi Stato del Mercosur.
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	No»

(3) l'allegato IV è così modificato:

- (a) la tabella relativa al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4318 è così modificata:
- (i) la riga «Accordo internazionale o altro atto» è sostituita dalla seguente:

<b>«Accordo internazionale o altro atto</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT  Regolamento (CE) n. 1894/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo all'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica delle concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune  Regolamento (CE) n. 880/2009 del Consiglio, del 7 settembre 2009, concernente l'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Decisione (UE) 2017/730 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea</p> <p>Decisione (UE) 2023/1056 del Consiglio, del 25 maggio 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea</p> <p>Accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio»</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ii) la riga «Quantitativo in chilogrammi» è sostituita dalla seguente:

<b>«Quantitativo in chilogrammi</b>	Periodo contingentale 2025/2026: 288 654 000 kg Periodi contingentali dal 2026/2027: 183 654 000 kg»
-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(b) è aggiunta la tabella seguente relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4915:

<b>«Numero d'ordine</b>	<b>09.4915</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	<p>Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT</p> <p>Regolamento (CE) n. 1894/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo all'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica delle concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune</p>

	<p>Regolamento (CE) n. 880/2009 del Consiglio, del 7 settembre 2009, concernente l'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune</p> <p>Decisione (UE) 2017/730 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea</p> <p>Decisione (UE) 2023/1056 del Consiglio, del 25 maggio 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea</p> <p>Accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio</p>
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° ottobre al 30 settembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	No
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Zucchero destinati ad essere raffinati
<b>Origine</b>	Brasile
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	<p>Sì. Conformemente all'articolo 15 bis, paragrafo 1, indicando il sottotipo "Certificato di origine" nel modello di dati ELANIL-TCDOC.</p> <p>Durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies è consentito l'utilizzo del documento di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2, lettera a).</p>

<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	2025 / 2026: quantitativo proporzionale di 180 000 000 kg 2026 / 2027 e anni successivi: 180 000 000 kg
<b>Codici NC</b>	1701 13 10 e 1701 14 10
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Si. 25 tonnellate
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	20 EUR per 1 000 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella "sì" della suddetta sezione deve essere barrata. La sezione 20 reca l'indicazione "Zuccheri destinati ad essere raffinati" e la dicitura di cui all'allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento.  Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM: — nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine; — nella sezione "Condizioni particolari/note particolari" sono indicati i codici "SUG01" e "SUG02".
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento)
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Si
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	«Obbligo di raffinazione ai sensi dell'articolo 34 del presente regolamento»

(4) l'allegato VIII è così modificato:

(a) la tabella relativa al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4450 è così modificata:

(i) la riga «Accordo internazionale o altro atto» è sostituita dalla seguente:

<b>«Accordo internazionale o altro atto»</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT  Accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio»
----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- (ii) la riga «Dazio doganale applicabile al contingente» è sostituita dalla seguente:

<b>«Dazio doganale applicabile al contingente»</b>	0 EUR»
----------------------------------------------------	--------

- (b) la tabella relativa al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4452 è così modificata:

- (i) la riga «Accordo internazionale o altro atto» è sostituita dalla seguente:

<b>«Accordo internazionale o altro atto»</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT  Accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio»
----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- (ii) la riga «Dazio doganale applicabile al contingente» è sostituita dalla seguente:

<b>«Dazio doganale applicabile al contingente»</b>	0 EUR»
----------------------------------------------------	--------

- (c) la tabella relativa al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4453 è così modificata:

- (i) la riga «Accordo internazionale o altro atto» è sostituita dalla seguente:

<b>«Accordo internazionale o altro atto»</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT  Accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio»
----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- (ii) la riga «Dazio doganale applicabile al contingente» è sostituita dalla seguente:

<b>«Dazio doganale applicabile al contingente»</b>	0 EUR»
----------------------------------------------------	--------

- (d) la tabella relativa al contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4455 è così modificata:

- (i) la riga «Accordo internazionale o altro atto» è sostituita dalla seguente:

<b>«Accordo internazionale o altro atto»</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio»
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ii) la riga «Dazio doganale applicabile al contingente» è sostituita dalla seguente:

<b>«Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR»
---------------------------------------------------	--------

(e) sono aggiunte le tabelle seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4920 e 09.4925:

<b>«Numero d'ordine</b>	<b>09.4920</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	Accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Carni bovine fresche
<b>Origine</b>	Mercosur (Brasile, Uruguay, Paraguay, Argentina)
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. In conformità del capo 3 "Regole di origine e procedure di origine" dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay,  e  documenti di cui all'articolo 3.30 dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, il cui modello è stabilito nell'avviso della Commissione europea [2026/874]. Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso durante il periodo transitorio si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies.

<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	<p>2026: quantitativo proporzionale di 9 075 000 kg</p> <p>2027: 18 150 000 kg</p> <p>2028: 27 225 000 kg</p> <p>2029: 36 300 000 kg</p> <p>2030: 45 375 000 kg</p> <p>2031</p> <p>e anni successivi: 54 450 000 kg</p> <p>in equivalente peso carcassa. Il quantitativo annuale è suddiviso come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo.</p>
<b>Codici NC</b>	0201 10 00, 0201 20 20, 0201 20 30, 0201 20 50, 0201 20 90, 0201 30 00 e 0206 10 95
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	7,5 %
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	12 EUR per 100 kg (equivalente peso carcassa)
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	<p>La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione "Mercosur" come paese di origine; la casella "sì" della suddetta sezione deve essere barrata.</p> <p>In alternativa, la sezione 8 reca l'indicazione del codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur e nella sezione 24 è indicata la voce "Origine: Mercosur".</p> <p>Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur.</p> <p>La sezione "Condizioni particolari/note particolari (testo libero)" reca l'indicazione "Origine Mercosur".</p> <p>In ogni caso i titoli sono validi per le importazioni da qualsiasi Stato del Mercosur.</p>
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	Sì
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	Sì, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2027
<b>Condizioni specifiche</b>	Per i prodotti corrispondenti al numero d'ordine 09.4920, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all'allegato XVI, parte D, del presente regolamento.
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4925</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	Accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la



<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	7,5 %
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Soltanto quando sia applicabile l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	12 EUR per 100 kg (equivalente peso carcassa)
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione "Mercosur" come paese di origine; la casella "sì" della suddetta sezione deve essere barrata. In alternativa, la sezione 8 reca l'indicazione del codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur e nella sezione 24 è indicata la voce "Origine: Mercosur". Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur. La sezione "Condizioni particolari/note particolari (testo libero)" reca l'indicazione "Origine Mercosur". In ogni caso i titoli sono validi per le importazioni da qualsiasi Stato del Mercosur.
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	Sì
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	Sì, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2027
<b>Condizioni specifiche</b>	Per i prodotti corrispondenti al numero d'ordine 09.4925, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all'allegato XVI, parte D, del presente regolamento.»

- (5) nell'allegato IX sono aggiunte le tabelle seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4930 e 09.4935:

<b>«Numero d'ordine</b>	<b>09.4930</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	Accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	No
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Latte in polvere
<b>Origine</b>	Mercosur (Brasile, Uruguay, Paraguay, Argentina)
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No

<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	<p>Si. In conformità del capo 3 "Regole di origine e procedure di origine" dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay,</p> <p>e</p> <p>documenti di cui all'articolo 3.30 dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, il cui modello è stabilito nell'avviso della Commissione europea [2026/874]. Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso durante il periodo transitorio si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies.</p>																								
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	<table> <tr> <td>2026:</td> <td>quantitativo proporzionale di 1 000 000 kg</td> </tr> <tr> <td>2027:</td> <td>2 000 000 kg</td> </tr> <tr> <td>2028:</td> <td>3 000 000 kg</td> </tr> <tr> <td>2029:</td> <td>4 000 000 kg</td> </tr> <tr> <td>2030:</td> <td>5 000 000 kg</td> </tr> <tr> <td>2031:</td> <td>6 000 000 kg</td> </tr> <tr> <td>2032:</td> <td>7 000 000 kg</td> </tr> <tr> <td>2033:</td> <td>8 000 000 kg</td> </tr> <tr> <td>2034:</td> <td>9 000 000 kg</td> </tr> <tr> <td>2035:</td> <td>9 500 000 kg</td> </tr> <tr> <td>2036:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>e anni successivi:</td> <td>10 000 000 kg</td> </tr> </table>	2026:	quantitativo proporzionale di 1 000 000 kg	2027:	2 000 000 kg	2028:	3 000 000 kg	2029:	4 000 000 kg	2030:	5 000 000 kg	2031:	6 000 000 kg	2032:	7 000 000 kg	2033:	8 000 000 kg	2034:	9 000 000 kg	2035:	9 500 000 kg	2036:		e anni successivi:	10 000 000 kg
2026:	quantitativo proporzionale di 1 000 000 kg																								
2027:	2 000 000 kg																								
2028:	3 000 000 kg																								
2029:	4 000 000 kg																								
2030:	5 000 000 kg																								
2031:	6 000 000 kg																								
2032:	7 000 000 kg																								
2033:	8 000 000 kg																								
2034:	9 000 000 kg																								
2035:	9 500 000 kg																								
2036:																									
e anni successivi:	10 000 000 kg																								
<b>Codici NC</b>	0402 10 11, 0402 10 19, 0402 10 91, 0402 10 99, 0402 21 11, 0402 21 18, 0402 21 91, 0402 21 99, 0402 29 11, 0402 29 15, 0402 29 19, 0402 29 91 e 0402 29 99																								
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	<p>Preferenza sull'aliquota di base:</p> <table> <tr> <td>2026:</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>2027:</td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td>2028:</td> <td>30 %</td> </tr> <tr> <td>2029:</td> <td>40 %</td> </tr> <tr> <td>2030:</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>2031:</td> <td>60 %</td> </tr> <tr> <td>2032:</td> <td>70 %</td> </tr> <tr> <td>2033:</td> <td>80 %</td> </tr> <tr> <td>2034:</td> <td>90 %</td> </tr> <tr> <td>2035:</td> <td>95 %</td> </tr> <tr> <td>2036:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>e anni successivi:</td> <td>100 %</td> </tr> </table>	2026:	10 %	2027:	20 %	2028:	30 %	2029:	40 %	2030:	50 %	2031:	60 %	2032:	70 %	2033:	80 %	2034:	90 %	2035:	95 %	2036:		e anni successivi:	100 %
2026:	10 %																								
2027:	20 %																								
2028:	30 %																								
2029:	40 %																								
2030:	50 %																								
2031:	60 %																								
2032:	70 %																								
2033:	80 %																								
2034:	90 %																								
2035:	95 %																								
2036:																									
e anni successivi:	100 %																								

<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Sì. 25 tonnellate
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	35 EUR per 100 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione "Mercosur" come paese di origine; la casella "sì" della suddetta sezione deve essere barrata. In alternativa, la sezione 8 reca l'indicazione del codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur e nella sezione 24 è indicata la voce "Origine: Mercosur". Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur. La sezione "Condizioni particolari/note particolari (testo libero)" reca l'indicazione "Origine Mercosur". In ogni caso i titoli sono validi per le importazioni da qualsiasi Stato del Mercosur.
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	No
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4935</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	Accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	No
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Formaggi
<b>Origine</b>	Mercosur (Brasile, Uruguay, Paraguay, Argentina)
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. In conformità del capo 3 "Regole di origine e procedure di origine" dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, e

	documenti di cui all'articolo 3.30 dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, il cui modello è stabilito nell'avviso della Commissione europea [2026/874]. Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso durante il periodo transitorio si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies.																										
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	<table> <tr> <td>2026:</td> <td>quantitativo proporzionale di 3 000 000 kg</td> </tr> <tr> <td>2027:</td> <td>6 000 000 kg</td> </tr> <tr> <td>2028:</td> <td>9 000 000 kg</td> </tr> <tr> <td>2029:</td> <td>12 000 000 kg</td> </tr> <tr> <td>2030:</td> <td>15 000 000 kg</td> </tr> <tr> <td>2031:</td> <td>18 000 000 kg</td> </tr> <tr> <td>2032:</td> <td>21 000 000 kg</td> </tr> <tr> <td>2033:</td> <td>24 000 000 kg</td> </tr> <tr> <td>2034:</td> <td>27 000 000 kg</td> </tr> <tr> <td>2035:</td> <td>28 500 000 kg</td> </tr> <tr> <td>2036</td> <td></td> </tr> <tr> <td>e anni successivi:</td> <td>30 000 000 kg</td> </tr> </table>	2026:	quantitativo proporzionale di 3 000 000 kg	2027:	6 000 000 kg	2028:	9 000 000 kg	2029:	12 000 000 kg	2030:	15 000 000 kg	2031:	18 000 000 kg	2032:	21 000 000 kg	2033:	24 000 000 kg	2034:	27 000 000 kg	2035:	28 500 000 kg	2036		e anni successivi:	30 000 000 kg		
2026:	quantitativo proporzionale di 3 000 000 kg																										
2027:	6 000 000 kg																										
2028:	9 000 000 kg																										
2029:	12 000 000 kg																										
2030:	15 000 000 kg																										
2031:	18 000 000 kg																										
2032:	21 000 000 kg																										
2033:	24 000 000 kg																										
2034:	27 000 000 kg																										
2035:	28 500 000 kg																										
2036																											
e anni successivi:	30 000 000 kg																										
<b>Codici NC</b>	0406 10 50, 0406 10 80, 0406 20 00, 0406 30 10, 0406 30 31, 0406 30 39, 0406 30 90, 0406 40 10, 0406 40 50, 0406 40 90, 0406 90 01, 0406 90 13, 0406 90 15, 0406 90 17, 0406 90 18, 0406 90 21, 0406 90 23, 0406 90 25, 0406 90 29, 0406 90 32, 0406 90 35, 0406 90 37, 0406 90 39, 0406 90 50, 0406 90 61, 0406 90 63, 0406 90 69, 0406 90 73, 0406 90 74, 0406 90 75, 0406 90 76, 0406 90 78, 0406 90 79, 0406 90 81, 0406 90 82, 0406 90 84, 0406 90 85, 0406 90 86, 0406 90 89, 0406 90 92, 0406 90 93 e 0406 90 99																										
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	<table> <tr> <td colspan="2">Preferenza sull'aliquota di base:</td> </tr> <tr> <td>2026:</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>2027:</td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td>2028:</td> <td>30 %</td> </tr> <tr> <td>2029:</td> <td>40 %</td> </tr> <tr> <td>2030:</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>2031:</td> <td>60 %</td> </tr> <tr> <td>2032:</td> <td>70 %</td> </tr> <tr> <td>2033:</td> <td>80 %</td> </tr> <tr> <td>2034:</td> <td>90 %</td> </tr> <tr> <td>2035:</td> <td>95 %</td> </tr> <tr> <td>2036</td> <td></td> </tr> <tr> <td>e anni successivi:</td> <td>100 %</td> </tr> </table>	Preferenza sull'aliquota di base:		2026:	10 %	2027:	20 %	2028:	30 %	2029:	40 %	2030:	50 %	2031:	60 %	2032:	70 %	2033:	80 %	2034:	90 %	2035:	95 %	2036		e anni successivi:	100 %
Preferenza sull'aliquota di base:																											
2026:	10 %																										
2027:	20 %																										
2028:	30 %																										
2029:	40 %																										
2030:	50 %																										
2031:	60 %																										
2032:	70 %																										
2033:	80 %																										
2034:	90 %																										
2035:	95 %																										
2036																											
e anni successivi:	100 %																										

<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Sì. 25 tonnellate
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	35 EUR per 100 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione "Mercosur" come paese di origine; la casella "sì" della suddetta sezione deve essere barrata. In alternativa, la sezione 8 reca l'indicazione del codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur e nella sezione 24 è indicata la voce "Origine: Mercosur". Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur. La sezione "Condizioni particolari/note particolari (testo libero)" reca l'indicazione "Origine Mercosur". In ogni caso i titoli sono validi per le importazioni da qualsiasi Stato del Mercosur.
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	No»

- (6) nell'allegato X sono aggiunte le tabelle seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4940 e 09.4945:

<b>«Numero d'ordine</b>	<b>09.4940</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	Accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio
<b>Periodo contingentale</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	No
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Carni di animali della specie suina fresche, refrigerate, congelate e preparate
<b>Origine</b>	Mercosur (Brasile, Uruguay, Paraguay, Argentina)
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. In conformità del capo 3 "Regole di origine e procedure di origine" dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, e

	documenti di cui all'articolo 3.30 dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, il cui modello è stabilito nell'avviso della Commissione europea [2026/874]. Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso durante il periodo transitorio si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies.
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	2026: quantitativo proporzionale di 4 167 000 kg 2027: 8 333 000 kg 2028: 12 500 000 kg 2029: 16 667 000 kg 2030: 20 833 000 kg 2031 e anni successivi: 25 000 000 kg in equivalente peso carcassa.
<b>Codici NC</b>	0203 11 10, 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 21 10, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59, 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 11, 0210 12 19, 0210 19 10, 0210 19 20, 0210 19 30, 0210 19 40, 0210 19 50, 0210 19 60, 0210 19 70, 0210 19 81, 0210 19 89, 0210 99 41, 0210 99 49, 1602 41 10, 1602 42 10, 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30, 1602 49 50 e 1602 90 51
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	83 EUR per 1 000 kg
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Sì. 25 tonnellate
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	20 EUR per 100 kg (equivalente peso carcassa)
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione "Mercosur" come paese di origine; la casella "sì" della suddetta sezione deve essere barrata. In alternativa, la sezione 8 reca l'indicazione del codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur e nella sezione 24 è indicata la voce "Origine: Mercosur". Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur. La sezione "Condizioni particolari/note particolari (testo libero)" reca l'indicazione "Origine Mercosur". In ogni caso i titoli sono validi per le importazioni da qualsiasi Stato del Mercosur.
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No

<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	Per i prodotti corrispondenti al numero d'ordine 09.4940, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all'allegato XVI, parte D, del presente regolamento.
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4945</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	Accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	No
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Carni di animali della specie suina fresche, refrigerate, congelate e preparate
<b>Origine</b>	Paraguay
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. In conformità del capo 3 "Regole di origine e procedure di origine" dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, e documenti di cui all'articolo 3.30 dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, il cui modello è stabilito nell'avviso della Commissione europea [2026/874]. Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso durante il periodo transitorio si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies.
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	2026: quantitativo proporzionale di 1 500 000 kg 2027 e anni successivi: 1 500 000 kg in equivalente peso carcassa.
<b>Codici NC</b>	0203 11 10, 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 21 10, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59, 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 11, 0210 12 19, 0210 19 10, 0210 19 20, 0210 19 30, 0210 19 40, 0210 19 50, 0210 19 60, 0210 19 70, 0210 19 81, 0210 19 89, 0210 99 41, 0210 99 49, 1602 41 10, 1602 42 10, 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30, 1602 49 50 e 1602 90 51

<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Sì. 25 tonnellate
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	20 EUR per 100 kg (equivalente peso carcassa)
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione del paese di origine; la casella "sì" della suddetta sezione deve essere barrata. In alternativa, la sezione 8 reca l'indicazione del codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur e nella sezione 24 è indicata la voce "Origine: Mercosur". Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. In ogni caso i titoli sono validi per le importazioni da qualsiasi Stato del Mercosur.
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	Per i prodotti corrispondenti al numero d'ordine 09.4945, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all'allegato XVI, parte D, del presente regolamento.»

- (7) nell'allegato XI sono aggiunte le tabelle seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4950 e 09.4955:

<b>«Numero d'ordine</b>	<b>09.4950</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	Accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	No
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Uova
<b>Origine</b>	Mercosur (Brasile, Uruguay, Paraguay, Argentina)



<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	Per i prodotti corrispondenti al numero d'ordine 09.4950, la conversione del peso del prodotto in equivalente uova in guscio è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all'allegato XVI, parte D, del presente regolamento.
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4955</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	Accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Ovoalbumine
<b>Origine</b>	Mercosur (Brasile, Uruguay, Paraguay, Argentina)
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. In conformità del capo 3 "Regole di origine e procedure di origine" dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, e documenti di cui all'articolo 3.30 dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, il cui modello è stabilito nell'avviso della Commissione europea [2026/874]. Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso durante il periodo transitorio si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies.

<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	2026: quantitativo proporzionale di 500 000 kg 2027: 1 000 000 kg 2028: 1 500 000 kg 2029: 2 000 000 kg 2030: 2 500 000 kg 2031 e anni successivi: 3 000 000 kg  (equivalente uova in guscio). Il quantitativo annuale è suddiviso come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo.
<b>Codici NC</b>	3502 11 90 e 3502 19 90
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Sì. 25 tonnellate
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	20 EUR per 100 kg
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione "Mercosur" come paese di origine; la casella "sì" della suddetta sezione deve essere barrata. In alternativa, la sezione 8 reca l'indicazione del codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur e nella sezione 24 è indicata la voce "Origine: Mercosur". Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur. La sezione "Condizioni particolari/note particolari (testo libero)" reca l'indicazione "Origine Mercosur". In ogni caso i titoli sono validi per le importazioni da qualsiasi Stato del Mercosur.
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	Per i prodotti corrispondenti al numero d'ordine 09.4955, la conversione del peso del prodotto in equivalente uova in guscio è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all'allegato XVI, parte D, del presente regolamento.»

- (8) nell'allegato XII sono aggiunte le tabelle seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4960 e 09.4965:

<b>«Numero d'ordine</b>	<b>09.4960</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	Accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la

	Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Carni di volatili disossate, comprese le preparazioni a base di volatili
<b>Origine</b>	Mercosur (Brasile, Uruguay, Paraguay, Argentina)
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. In conformità del capo 3 "Regole di origine e procedure di origine" dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, e documenti di cui all'articolo 3.30 dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, il cui modello è stabilito nell'avviso della Commissione europea [2026/874]. Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso durante il periodo transitorio si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies.
<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	2026: quantitativo proporzionale di 15 000 000 kg 2027: 30 000 000 kg 2028: 45 000 000 kg 2029: 60 000 000 kg 2030: 75 000 000 kg 2031 e anni successivi: 90 000 000 kg in equivalente peso carcassa. Il quantitativo annuale è suddiviso come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo.
<b>Codici NC</b>	0207 13 10, 0207 13 99, 0207 14 10, 0207 14 99, 0207 26 10, 0207 26 99, 0207 27 10, 0207 27 99, 0207 44 10, 0207 45 10, 0207 54 10, 0207 55 10, 0207 60 10, 0210 92 91, 0210 99 39, 1602 31 11, 1602 31 19, 1602 31 80, 1602 32 11, 1602 32 19, 1602 32 30, 1602 32 90, 1602 39 21, 1602 39 29 e 1602 39 85

<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Sì. La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	20 EUR per 100 kg (equivalente peso carcassa)
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione "Mercosur" come paese di origine; la casella "sì" della suddetta sezione deve essere barrata. In alternativa, la sezione 8 reca l'indicazione del codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur e nella sezione 24 è indicata la voce "Origine: Mercosur". Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur. La sezione "Condizioni particolari/note particolari (testo libero)" reca l'indicazione "Origine Mercosur". In ogni caso i titoli sono validi per le importazioni da qualsiasi Stato del Mercosur.
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	Sì
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	Sì, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2027
<b>Condizioni specifiche</b>	Per i prodotti corrispondenti al numero d'ordine 09.4960, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all'allegato XVI, parte D, del presente regolamento.
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4965</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	Accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Carni di volatili non disossate
<b>Origine</b>	Mercosur (Brasile, Uruguay, Paraguay, Argentina)



<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Sì. La prova dello svolgimento di un'attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	20 EUR per 100 kg (equivalente peso carcassa)
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione "Mercosur" come paese di origine; la casella "sì" della suddetta sezione deve essere barrata. In alternativa, la sezione 8 reca l'indicazione del codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur e nella sezione 24 è indicata la voce "Origine: Mercosur". Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur. La sezione "Condizioni particolari/note particolari (testo libero)" reca l'indicazione "Origine Mercosur". In ogni caso i titoli sono validi per le importazioni da qualsiasi Stato del Mercosur.
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	Sì
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	Sì, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2027
<b>Condizioni specifiche</b>	Per i prodotti corrispondenti al numero d'ordine 09.4965, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all'allegato XVI, parte D, del presente regolamento.»

(9) al punto XIV.3 Zucchero, il titolo della PARTE A è sostituito dal seguente:

**«PARTE A. Diciture di cui all'allegato IV per i contingenti tariffari con numero d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4915, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4329 e 09.4330»;**

(10) nell'allegato XVI, dopo la parte C è inserita la parte D seguente:

#### «Parte D

#### **Fattori di conversione per i contingenti tariffari aperti nell'ambito dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay**

1. Per i prodotti corrispondenti ai numeri d'ordine 09.4920, 09.4925, 09.4940, 09.4945, 09.4960 e 09.4965, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i seguenti fattori di conversione:
  - a) contingenti tariffari 09.4920 e 09.4925:

Codici NC	Descrizione della linea tariffaria (a soli fini illustrativi)	Fattore di conversione
0201 20 20	Quarti detti "compensati" di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati	100 %
0201 20 30	Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati	100 %

Codici NC	Descrizione della linea tariffaria (a soli fini illustrativi)	Fattore di conversione
0201 20 50	Selle e quarti posteriori di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati	100 %
0201 20 90	Pezzi di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati (escl. carcasse, mezzene, quarti "compensati", busti e quarti anteriori, selle e quarti posteriori)	100 %
0201 30 00	Carni di animali della specie bovina, disossate, fresche o refrigerate	130 %
0202 20 10	Quarti detti "compensati" di animali della specie bovina, non disossati, congelati	100 %
0202 20 30	Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, non disossati, congelati	100 %
0202 20 50	Selle e quarti posteriori di animali della specie bovina, non disossati, congelati	100 %
0202 20 90	Pezzi di animali della specie bovina, non disossati, congelati (escl. carcasse, mezzene, quarti "compensati", busti e quarti anteriori, selle e quarti posteriori)	100 %
0202 30 10	Quarti anteriori di animali della specie bovina, disossati, congelati, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, l'intero quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	130 %
0202 30 50	Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket", di animali della specie bovina, disossati, congelati	130 %
0202 30 90	Carni di animali della specie bovina, disossate, congelate (escl. quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, l'intero quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo)	130 %
0206 10 95	Pezzi detti "onglets" e "hampes" di animali della specie bovina, freschi o refrigerati (escl. quelli destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici)	100 %
0206 29 91	Pezzi detti "onglets" e "hampes" di animali della specie bovina, congelati (escl. quelli destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici)	100 %
0210 20 10	Carni della specie bovina, non disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate	100 %
0210 20 90	Carni della specie bovina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate	135 %
0210 99 51	Pezzi detti "onglets" e "hampes" della specie bovina, commestibili, salati o in salamoia, secchi o affumicati	100 %

b) contingenti tariffari 09.4940 e 09.4945:

Codici NC	Descrizione della linea tariffaria (a soli fini illustrativi)	Fattore di conversione
0203 12 11	Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati	100 %
ex 0203 19 55	Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, disossati, freschi o refrigerati	120 %

Codici NC	Descrizione della linea tariffaria (a soli fini illustrativi)	Fattore di conversione
0203 22 11	Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati	100 %
ex 0203 29 55	Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, disossati, congelati	120 %

c) contingenti tariffari 09.4960 e 09.4965:

Codici NC	Descrizione della linea tariffaria (a soli fini illustrativi)	Fattore di conversione
ex 0207 13 10	Pezzi di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> , disossati, freschi o refrigerati, diversi dalle carni di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> separate meccanicamente, fresche o refrigerate, ottenute mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa	140 %
0207 13 20	Metà o quarti di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> , freschi o refrigerati	100 %
0207 13 50	Petti e loro pezzi di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> , non disossati, freschi o refrigerati	110 %
0207 13 60	Cosce e loro pezzi di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> , non disossati, freschi o refrigerati	100 %
0207 13 70	Pezzi di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> , non disossati, freschi o refrigerati (escl. metà e quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali, nonché petti, cosce, e loro pezzi)	100 %
ex 0207 14 10	Pezzi di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> , disossati, congelati, diversi dalle carni di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> separate meccanicamente, congelate, ottenute mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa	140 %
0207 14 20	Metà o quarti di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> , congelati	100 %
0207 14 50	Petti e loro pezzi di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> , non disossati, congelati	110 %
0207 14 60	Cosce e loro pezzi di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> , non disossati, congelati	100 %
0207 14 70	Pezzi di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> , non disossati, congelati (escl. metà o quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali, nonché petti, cosce, e loro pezzi)	100 %
0207 27 10	Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, disossati, congelati	140 %

Codici NC	Descrizione della linea tariffaria (a soli fini illustrativi)	Fattore di conversione
1602 32 11	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> , non cotte, contenenti $\geq 57$ % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, nonché preparazioni di fegato)	80 %
1602 32 19	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> , cotte, contenenti $\geq 57$ % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, $\leq 250$ g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)	80 %
1602 32 30	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> , contenenti $\geq 25$ % e $< 57$ % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, $\leq 250$ g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)	45 %
1602 32 90	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> (escl. preparazioni e conserve contenenti $\geq 25$ % di carne o di frattaglie di volatili, carni e frattaglie di tacchino o faraona, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, $\leq 250$ g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne)	35 %

2. Per i prodotti corrispondenti ai numeri d'ordine 09.4950 e 09.4955, la conversione del peso del prodotto in equivalente uova in guscio è effettuata mediante i fattori di conversione seguenti:

Codici NC	Descrizione della linea tariffaria (a soli fini illustrativi)	Fattore di conversione
0407 11 00	Uova fertilizzate per incubazione, di galline della specie domestica	100 %
0407 19 19	Uova fertilizzate per incubazione, di volatili da cortile (escl. quelle di tacchine, di oche e di galline)	100 %
0408 11 80	Tuorli, essiccati, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	246 %
0408 19 81	Tuorli, liquidi, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	116 %
0408 19 89	Tuorli (diversi dai tuorli liquidi), congelati o altrimenti conservati, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. tuorli essiccati)	116 %
0408 91 80	Uova di volatili essiccate e sgusciate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atte a uso alimentare (escl. tuorli)	452 %

Codici NC	Descrizione della linea tariffaria (a soli fini illustrativi)	Fattore di conversione
0408 99 80	Uova di volatili sgusciate, fresche, cotte in acqua o al vapore, modellate, congelate o altrimenti conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atte a uso alimentare (escl. uova essiccate e tuorli)	116 %
3502 11 90	Ovoalbumina, essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) adatta all'alimentazione umana	856 %
3502 19 90	Ovoalbumina, adatta all'alimentazione umana (escl. ovoalbumina essiccata, ad es. in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	116 %»

2. l'allegato XII bis del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è inserito dopo l'allegato XII:

«ALLEGATO XII BIS

**Contingenti tariffari nel settore dell'alcole etilico**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4970</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	Accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Dal 1° gennaio al 30 giugno Dal 1° luglio al 31 dicembre
<b>Domanda di titoli</b>	Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
<b>Descrizione del prodotto</b>	Etanolo
<b>Origine</b>	Mercosur (Brasile, Uruguay, Paraguay, Argentina)
<b>Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio</b>	No
<b>Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica</b>	Sì. In conformità del capo 3 "Regole di origine e procedure di origine" dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, e documenti di cui all'articolo 3.30 dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, il cui modello è stabilito nell'avviso della Commissione europea [2026/874]. Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso durante il periodo transitorio si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies.

<b>Quantitativo in chilogrammi</b>	2026: quantitativo proporzionale di 33 333 000 kg 2027: 66 667 000 kg 2028: 100 000 000 kg 2029: 133 333 000 kg 2030: 166 667 000 kg 2031 e anni successivi: 200 000 000 kg Il quantitativo annuale è suddiviso come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo.
<b>Codici NC</b>	2207 10 00, 2207 20 00, 2208 90 91 e 2208 90 99
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	Per la sottovoce 2207 10 e i codici NC 2208 90 91 e 2208 90 99 è pari a 6,4 EUR/hl e il dazio contingente per l'alcole etilico denaturato importato nella sottovoce 2207 20 è pari a 3,4 EUR/hl.
<b>Prova dello svolgimento di un'attività commerciale</b>	Sì. 25 tonnellate o, in alternativa, 310 hl
<b>Cauzione per i titoli di importazione</b>	240 EUR per 1 000 kg o, in alternativa, 20 EUR per 1 hl
<b>Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso</b>	La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l'indicazione "Mercosur" come paese di origine; la casella "sì" della suddetta sezione deve essere barrata. In alternativa, la sezione 8 reca l'indicazione del codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur e nella sezione 24 è indicata la voce "Origine: Mercosur". Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur. La sezione "Condizioni particolari/ note particolari (testo libero)" reca l'indicazione "Origine Mercosur". In ogni caso i titoli sono validi per le importazioni da qualsiasi Stato del Mercosur.
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	No
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.4975</b>
<b>Accordo internazionale o altro atto</b>	Accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre



	Nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" è indicato il codice ISO 3166-1 alpha-2 di uno Stato di origine del Mercosur. La sezione "Condizioni particolari/note particolari (testo libero)" reca l'indicazione "Origine Mercosur". In ogni caso i titoli sono validi per le importazioni da qualsiasi Stato del Mercosur.
<b>Durata di validità di un titolo</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
<b>Trasferibilità del titolo</b>	Sì
<b>Quantitativo di riferimento</b>	No
<b>Registrazione dell'operatore nella banca dati LORI</b>	No
<b>Condizioni specifiche</b>	No»

(<sup>1</sup>) L'utilizzo per questa finalità particolare è monitorato conformemente alle disposizioni dell'Unione sul regime di uso finale, per garantire che le importazioni siano utilizzate per la fabbricazione di prodotti classificati nei capitoli da 28 a 40 della nomenclatura combinata (NC) dell'UE.